DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 2

Personale delle Forze armate

A decorrere dal 1 gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

Versione in vigore dal 19 dicembre 2000, non più in vigore dal 1 gennaio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Estremi	Legge 30 novembre 2000, n. 356
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-riguardanti-il-personale-delle-forze-armate-e-delle/art-2-personale-delle-forze-armate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it